



N.20  
del 10 Febbraio 2017

## News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti  
Loro sedi

### **Più tempo per la trasmissione della certificazione unica 2017 degli autonomi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la **trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.) **deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**. Conseguentemente, le **Certificazioni Uniche 2017**, relative al 2016, **devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017**. Con riferimento a tale adempimento, l'Agenzia delle Entrate, in occasione dei quesiti posti durante Telefisco 2017, **ha precisato che**, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica, **"... ritiene che l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770."** Conseguentemente, qualora la CU **contenga esclusivamente redditi 2016 per la cui dichiarazione non è consentito l'utilizzo del Modello 730/2017** (es., compensi corrisposti nel 2016 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), **la stessa può essere trasmessa entro il termine di presentazione del Modello 770/2017 fissato al 31 luglio 2017.**

## **Premessa**

---

Come noto, a norma dell'art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, **i sostituti d'imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:**

- l'ammontare complessivo delle **somme e dei valori corrisposti**;
- l'ammontare delle **ritenute operate**;
- l'importo degli **eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti**.

### **OSSERVA**

Per numerose tipologie di redditi, **il sostituto d'imposta deve utilizzare la Certificazione Unica approvata dall'Agenzia delle Entrate.**

## **Ambito applicativo della CU**

---

La Certificazione Unica riguarda:

- i **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i **redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR** (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.);
- le **provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali**, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, o derivanti da attività di vendita a domicilio;
- i **corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto**, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- **alcuni redditi diversi** ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
- le **indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia**, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- **l'ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento** presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- **l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio**, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le **relative ritenute operate**;
- le **detrazioni d'imposta effettuate**;
- i **contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS** e ad altri Enti;
- i **dati assicurativi INAIL**.



A partire da quest'anno, inoltre, nella CU 2017 **è stata prevista:**

- **l'inclusione, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane** (art. 1 co. 114 della L. 208/2015);
- **l'introduzione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del loro ammontare** (art. 16 del DLgs. 147/2015).

#### **OSSERVA**

La Certificazione Unica **deve essere utilizzata anche in relazione ai:**

- **redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi** (redditi esenti);
- **compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno optato per l'applicazione del regime agevolato dei c.d. "contribuenti minimi"** (art. 27 del DL 98/2011) o dei "contribuenti forfettari" (introdotto dalla L. 190/2014), anche se non c'è stata applicazione di ritenute.

La Certificazione Unica **non riguarda** invece **la certificazione:**

- dei **dividendi e dei proventi equiparati**, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 7.1.2013 n. 1841);
- dei **capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera"**, che deve però contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente; la natura, l'oggetto e la data dell'operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione; gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi (art. 10 del DLgs. 461/97 e punto 3 del provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017 n. 10044);
- degli **interessi e altri redditi di capitale**, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, e delle ritenute operate (art. 8 del DM 9.1.98).

#### **Consegna al contribuente-sostituito**

Il **sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica** al contribuente-sostituito:

- **utilizzando il modello "sintetico"**, approvato dall'Agenzia delle Entrate;

- **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento** (termine così differito, rispetto alla precedente scadenza del 28 febbraio, a decorrere dalle certificazioni relative al 2016, per effetto dell'art. 7-quater co. 14-15 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016);
- **in duplice copia;**
- **in formato cartaceo, oppure in formato elettronico**, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti.

#### **OSSERVA**

Conseguentemente, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, **devono quindi essere consegnate al contribuente-sostituito entro il 31.3.2017, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato**, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2017, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

#### **Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna**

L'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è **punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro** (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

#### **OSSERVA**

Tuttavia, si ritiene che **se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito**, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, **non ostacola l'attività di controllo**, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, **la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile** (art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97).

#### **Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate**

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto **l'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.).

#### **OSSERVA**

Per l'invio telematico **deve essere utilizzato il modello "ordinario" di Certificazione Unica**, che ha una struttura **e un contenuto più ampio del modello "sintetico" da consegnare al contribuente**, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La trasmissione telematica **deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**. Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, **devono quindi essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017**.



L'Agenzia delle Entrate, in occasione dei quesiti posti durante Telefisco 2017, ha recentemente precisato che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica, "... ritiene che **l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.**"

#### **OSSERVA**

Conseguentemente, qualora la CU **contenga esclusivamente redditi 2016 per la cui dichiarazione non è consentito l'utilizzo del Modello 730/2017** (ad esempio, compensi corrisposti nel 2016 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), **la stessa può essere trasmessa entro il termine di presentazione del Modello 770/2017 fissato al 31 luglio 2017.**

<b>Scadenza</b>	<b>Perceptenti interessati</b>
<b>7 marzo 2017</b>	Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2017</b> dei lavoratori dipendenti e/o <b>di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.</b>
<b>31 luglio 2017, ovvero entro il termine di scadenza di presentazione del modello 770/2017</b>	Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2017</b> per i lavoratori autonomi o comunque per coloro che <b>non</b> sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

#### **Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica**

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, è **prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:**

- **senza possibilità, in caso di violazioni plurime,** di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- **con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.**

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, **la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.**

#### **OSSERVA**

Nei casi di **errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione** corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, **viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.**

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che, nel caso di:

- **scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche**, inviato entro il previsto termine, la sanzione **non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;**
- **scarto di singole Certificazioni Uniche**, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio, contenente le sole certificazioni rettifiche, **entro i cinque giorni successivi alla scadenza** (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 6/E/2015) ha, invece, affermato che **per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, **che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti